



T 724/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1532

DOGNÈ - TA

SANZ. SU RIL. PAGAM.

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.532	11/09/2019			129,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

DOGRE S.R.L.-TARANTO
CONCESSIONARIO DEL COMUNE DI TARANTO
VIA UMBRIA, 61
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02103780736 C.F. 00601890718
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoventinove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT19M0760115800000011275740

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCERT.061837.A SANZIONE RIT.PAGAM. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.12423/19

IMPORTO LORDO	129,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	129,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	129,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DOGRE s.r.l.

Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione
dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità
e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni
del Comune di Taranto
Via Umbria n. 61 - 74121 Taranto
Tel./Fax 099/7351997

Spett.le
AMAT S.p.a.
Via Battisiti 657
74121 TARANTO
controllogestione@pec.amat.ta.it

TRASMESSA A MEZZO P.E.C.

Taranto, 11.9.2019
Prot. 2291/19

Oggetto: riscontro Vs. del 29.7.2019 - Annullamento Avviso di accertamento n. 061837.A

Con la presente la scrivente concessionaria comunica di non poter accogliere la Vs. istanza di annullamento dell'avviso di cui all'oggetto in quanto la scadenza per corrispondere l'imposta di pubblicità per l'anno 2019 è stata fissata al 28.2.2019.

Con successivo comunicato il Comune di Taranto informa la cittadinanza che *"saranno ritenuti tempestivi, e quindi non incorreranno in sanzioni ed interessi, tutti i pagamenti delle imposte precitate che saranno effettuati entro il prossimo 15 marzo 2019"*, per tale motivo non potrà considerarsi nei termini il pagamento da Voi disposto con bonifico in quanto accreditato sul ns. conto corrente in data 19.3.2019; tanto viene altresì confermato dalla contabile che ci allegate, ove risulta chiaro: *"data regolamento 19.03.2019"*.

Pertanto l'ufficio, riscontrando il tardivo pagamento ha legittimamente emesso il suddetto avviso.

Distinti saluti.

P.N. 13245
11/8/19


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Proc. Michele Di Battista)

 DOGRE s.r.l.



Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

Amat S.p.A.

Prot. Entrata Nr. 0012423/2019
del 23/07/2019 ore: 12:36:43



Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.

in persona del legale rappresentante protempore
VIA BATTISTI N.657

74121 TARANTO
Codice Fiscale : 00146330733
Codice Utente : 017087

(TA)

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CRON.

061837.A

pag. 1

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE - ART. 12 - 13 - 14 DEL D.LGS. N. 507 DEL 15.11.1993.
RITARDATO VERSAMENTO PER L'ANNO 2019 DI CUI ALL'ART. 13 COMMI 1 e 2 DEL D.LGS. N. 471 DEL 18.12.1997.

N. mezzi	Codifica	Mq. Cat.	Descrizione della pubblicità	Località di esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
			** PAGAMENTO RINNOVO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019 A MEZZO BONIFICO DI EURO 2925.00 ACCREDITATO IL 19/03/2019. OPERAZIONE POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA N.RO CRO 10078017420103048 - NS. PROT. N.RO 2019- 1207 DEL 19/03/2019. SANZIONE PECUNIARIA EX ART.13 COMMI 1-2 D.LGS n. 471 DEL 18/12/1997 PER IMPOSTA	T 177/19 MP-387 D32 GRAB-15/3/19					

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

IMPOSTA €.

(SEGUE)

Commissione Tributaria Provinciale competente per inoltro ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)	SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97)	TOTALE GENERALE
	INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06)		SPESA NOTIFICA ARROTONDAMENTO	
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO		DEFINIZIONE AGEVOLATA		TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATE, SE AMMESSA
Si invita ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT19M0760115800000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione coattiva previste dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il riesame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente		Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 471 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE, aderendo al pagamento richiesto.		

Responsabile del Procedimento

Il Concessionario

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI									
CAT. NORMALE				CAT. SPECIALE				PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA	
MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.	(Art. 12 D.Lgs. N. 507/93)				(Art. 7 c. 7 D.Lgs. N. 507/93)	
111	112	211	212	Bacheca - Vetrina	311	312	411	412	Bacheca - Vetrina
113	114	213	214	Cartello	321	322	421	423	Colonnina carburante
115	116	215	216	Cartello su transenna spartitraffico	333	334	433	434	Scritta o altri segni grafici
117	118	217	218	Cavalierotto pubblicitario	335	336	435	436	Orologio pubblicitario
119	120	219	220	Cestino portafiumi	337	338	437	438	Palina
121	122	221	222	Colonnina carburante	347	348	447	448	Distributore prodotti
123	124	223	224	Cristallo - Specchio	353		453		Mezzi polifaccetti
125	126	225	226	Disco	359	360	459	460	Altri tipi
127	128	227	228	Estensione Bandierine	361	362	461	462	Cassonetto
129	130	229	230	Frangia - Mantovana - tenda	363		463		Globo
131	132	231	232	Freccia	371	372	471	472	Impianti luminosi affissioni dirette
133	134	233	234	Scritta o altri segni grafici	PUBBLICITA' CONTO PROPRIO SU AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' (Art. 13 c. 3 D.Lgs. N. 507/93)				
135	136	235	236	Orologio pubblicitario	585	Autoveicoli superiori ai 30 q. di portata			
137	138	237	238	Palina	587	Autoveicoli con rimporchio superiore ai 30 q. di portata			
139	140	239	240	Sitroncino - Tela - Bandiera - Gonfalone	589	Autoveicoli inferiori ai 30 q. di portata			
141	142	241	242	Targa - Tabella	593	Autoveicoli con rimporchio inferiore ai 30 q. di portata			
143	144	243	244	Targa prodotti con prezzi	590	Autoveicoli a veicoli diversi			
145	146	245	246	Decalcomania su vetrina o porta	591	Autoveicoli o veicoli diversi con rimporchio			
147	148	247	248	Distributore prodotti	ORD	PUBBLICITA' VISIVA SU VEICOLI IN GENERE PRIVATI O PUBBLICI (Art. 13 c. 3 D.Lgs. N. 507/93)			
149	150	249	250	Espositore portogonfi	593	Pubblicita' interna su veicoli privati o pubblici			
151	152	251	252	Manifesti	596	Servizio interurbano - Pubblicita' interna			
153	154	253	254	Mezzi polifaccetti	592	Pubblicita' esterna su veicoli privati o pubblici			
155	156	255	256	Altri tipi	595	Servizio interurbano - Pubblicita' esterna			
157	158	257	258	Impianti ordinari affissioni dirette					
PANNELLI LUMINOSI VARIANTI O INTERMITTENTI (Art. 14 D.Lgs. N. 507/93)									
601	602	611	612	Pannelli conto proprio					
603	604	613	614	Pannelli conto proprio					
				Codice seguito da "E" = INSEGNA DI ESERCIZIO					

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 3000,00 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla Legge (art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992)

Dal 1 gennaio 2016, per le controversie di valore non superiore a €. 20.000,00, il contribuente, preliminarmente, dovrà presentare istanza di reclamo-mediazione al Concessionario secondo le modalità di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015. Con l'art. 10 - D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21.06.17 n. 96, le parole "ventimila euro" sono sostituite da "cinquantamila euro" e si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Decorso 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli art. 22 e 23 decorrono dalla predetta data.

Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 - Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 - Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 - Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €. 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da €. 51 ad €. 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da €. 103 ad €. 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del

COMUNE DI TARANTO - II CLASSE

Via Umbria n. 61 - 74121 TARANTO - Tel. 099-7351997

C.Fisc. 00601890718 p. Iva : 02103780736

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.

in persona del legale rappresentante protempore
VIA BATTISTI N.657

74121 TARANTO
Codice Fiscale : 00146330733
Codice Utente : 017087

(TA)

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CRON. 061837.A

pag. 2

La sopraindicata concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, a seguito delle verifiche d'ufficio il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel prospetto sottoriportato e sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 1 comma 162 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano la pubblicità e le affissioni, emette il presente atto di accertamento con la seguente motivazione:

N. mezzi	Codifica	Mq. Cat.	Descrizione della pubblicità	Località di esposizione	Descrizione aggiuntiva	Data rilevazione	Tariffa mq./gg.	Tot. Tassabile mq./gg.	Imposta
			VERSATA TARDIVAMENTE. -ENTITA' DELLA SANZIONE 4.00%	PARI AD EURO: 116.94					
-----> DETTAGLIO TASSI ANNUALI DI INTERESSE APPLICATI: DAL 15/03/2019 (data decorrenza interessi) fino a data emissione presente atto: 2.80%									
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE SANZIONE PECUNIARIA FISSA DI CUI ALL'ART. 13 c.1 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97- NON AMMESSA DEFINIZIONE AGEVOLATA.									IMPOSTA €. 0.00
Commissione Tributaria Provinciale competente per l'altro ricorso (per ulteriori avvertenze vedi retro):			SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSA DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 1 D.Lgs. 507/93)		SANZIONE PECUNIARIA PER INFIDELE DICHIARAZIONE (ex art. 23 - comma 2 D.Lgs. 507/93)		SANZIONE PECUNIARIA PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO (ex art. 13 - comma 2 D.Lgs. 471 del 18/12/97) % 4.0 116.94		TOTALE GENERALE 129.00
(da proporre entro gg.60 dalla notifica del presente atto)			INTERESSI MORATORI (ex art. 1 comma 165 Legge n. 296 del 27/12/06) Calcolati come da art. 18 Regol. Comunale Entrate % 0.03 0.88		SPESE NOTIFICA 11.45		ARROTONDAMENTO -0.27		
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO					DEFINIZIONE AGEVOLATA				TOTALE CON DEFINIZIONE AGEVOLATE, SE AMMESSA NON AMMESSA
Si invita ad effettuare il pagamento della somma indicata su bollettino di c.c. postale n. 11275740 o IBAN IT19M076011580000011275740 ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO. Trascorso tale termine saranno attivate le procedure afferenti la riscossione coattiva previste dalla legge. E' possibile ottenere le informazioni o promuovere il riesame in autotutela dell'atto notificato presso l'Ufficio locale del Concessionario emittente					Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica e soltanto in caso di omessa o infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA, prevista dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs. N. 507 del 15/11/93 con la RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE, aderendo al pagamento richiesto.				

TARANTO 17/06/2019

Responsabile del Procedimento
SIG. NICOLA FAGO

Il Concessionario
(FAC) MICHELE BATTISTI

TABELLA CODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI											
CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE		PUBBLICITA' ORDINARIA		CAT. NORMALE		CAT. SPECIALE		PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA	
MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.	(Art. 12 D.Lgs. N. 507/93)		MONOF.	BIFAC.	MONOF.	BIFAC.	(Art. 7 e 7 D.Lgs. N. 507/93)	
111	112	211	212	Bacchetta - Vetrina	311	312	411	412	Bacchetta - Vetrina		
113	114	213	214	Cartello	321	322	421	422	Colonnina carburante		
115	116	215	216	Carrello su transenna spartitraffico	331	332	431	434	Scritta o altri segni grafici		
117	118	217	218	Cavalletto pubblicitario	341	342	435	436	Orologio pubblicitario		
119	120	219	120	Costina portafiori	337	338	437	438	Pallina		
121	122	221	222	Colonnina carburante	347	348	447	448	Distributore prodotti		
123	124	223	224	Cristallo - Specchio	353	354	453	454	Mezzi polifacciali		
125	126	225	226	Diluv	359	360	459	460	Altri tipi		
127	128	227	228	Festone Bandierine	361	362	461	462	Cassonetto		
129	130	229	230	Frangia - Mantovana - tendi	362	363	463	464	Globo		
131	132	231	232	Freccia	371	372	471	472	Impianti luminosi affissioni dirette		
133	134	233	234	Scritta o altri segni grafici	PUBBLICITA' CONTO PROPRIO SU AUTOVEICOLI DI PROPRIETA'						
135	136	235	236	Orologio pubblicitario	(Art. 13 e 14 D.Lgs. N. 507/93)						
137	138	237	238	Pallina	585	Autoveicoli superiori ai 30 q. di portata					
139	140	239	240	Tringone - Tela - Bandiera - Gonfiolone	587	Autoveicoli con rimorchio superiore ai 30 q. di portata					
141	142	241	242	Tirce - Tabella	588	Autoveicoli inferiori ai 30 q. di portata					
143	144	243	244	Targa prodotti con prezzi	589	Autoveicoli con rimorchio inferiore ai 30 q. di portata					
145	146	245	246	Decalcomania su vetrina o porta	590	Motoveicoli e veicoli diversi					
147	148	247	248	Distributore prodotti	591	Motoveicoli e veicoli diversi con rimorchio					
149	150	249	250	Espositori portogonisti	PUBBLICITA' VISIVA SU VEICOLI IN GENERE PRIVATI O PUBBLICI						
151	152	251	252	Manifesti	(Art. 13 e 14 D.Lgs. N. 507/93)						
153	154	253	254	Mezzi polifacciali	ORD	PUBBLICITA' INTERNA SU VEICOLI PRIVATI O PUBBLICI					
155	156	255	256	Altri tipi	583	PUBBLICITA' INTERNA SU VEICOLI PRIVATI O PUBBLICI					
157	158	257	258	Impianti ordinari affissioni dirette	584	Servizio interurbano - Pubblicita' interna					
159	160	259	260		595	PUBBLICITA' ESTERNA SU VEICOLI PRIVATI O PUBBLICI					
171	172	257	262		596	Servizio interurbano - Pubblicita' esterna					
PANNELLI LUMINOSI VARIABILI O INTERMITTENTI (Art. 14 D.Lgs. N. 507/93)											
601	602	611	612	Pannelli conto proprio							
Codice seguito da "E" = INSEGNA DI ESERCIZIO											

ESTRATTO DELLE NORME DI LEGGE

AVVERTENZE PER I RICORSI

L'eventuale ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente, va proposto al Concessionario, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, con le seguenti modalità:

- Secondo le norme degli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- Oppure direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- Oppure mediante consegna del ricorso al domicilio eletto dal Concessionario che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale di ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- La fotocopia dell'avviso di accertamento.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, c. 6-quater, del DPR n. 115/2002). Per valore si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni.

In caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per valore si intende il loro ammontare. Questo valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. Chi perde il giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 3000,00 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla Legge (art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992)

Dal 1 gennaio 2016, per le controversie di valore non superiore a €. 20.000,00, il contribuente, preliminarmente, dovrà presentare istanza di reclamo-mediazione al Concessionario secondo le modalità di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015. Con l'art. 10 - D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21.06.17 n. 96, le parole "ventimila euro" sono sostituite da "cinquantomila euro" e si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Decorso 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli art. 22 e 23 decorrono dalla predetta data.

Al fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali.

STRALCIO D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993

Art. 5 - Presupposto dell'imposta.

- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
- Al fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6 - Soggetto passivo.

- Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Modalità di applicazione dell'imposta.

- L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate sulla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 8 - Dichiarazione

- Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza da primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ACCERTAMENTI (art. 1 comma 161 Legge n. 296 del 27-12-2006)

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

SANZIONI PECUNIARIE

a) Omessa o infedele dichiarazione (art. 23 D.Lgs. n. 507/93)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €. 51,00.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da €. 51 ad €. 258.

Le sanzioni sopraindicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

b) Omesso o ritardato versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze i versamenti dovuti è soggetto a sanzione pecuniaria pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è calcolata nella misura del 1% per ogni giorno di ritardo;

c) Incompletezza dei documenti di versamento (art. 15 D.Lgs. n. 471 del 18/12/97)

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da €. 103 ad €. 516.

INTERESSI MORATORI

Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa statale e/o comunale, la cui base è il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARROTONDAMENTO

L'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 11275740 di Euro 129,00

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A

DOGRE SRL - CONCESSIONARIO COMUNE DI TARANTO ICP

CAUSALE

Cron. 61837

ESEGUITO DA

A.M.A.T. S.p.A.

VIA - PIAZZA BATTISTI N.657

CAP 74121 TARANTO

(TA)

LOCALITÀ

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. 11275740 di Euro 129,00

TD 123

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A

DOGRE SRL CONCESSIONARIO COMUNE
DI TARANTO ICP

CAUSALE

Cron. 61837

ESEGUITO DA

A.M.A.T. S.p.A.

VIA - PIAZZA

CAP

LOCALITÀ

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancopostaIMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
importo in euro numero conto

tipo documento

Mod. Cnt 05 - Mod. 1201A - Ed. 1/10 - 07/000/01/000 - S. (1)

Mandati - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

MANDATO: 387 DISTINTA: 0

Codice	0	Articolo	0
Importo mandato	2.925,00	Data carico	15.03.2019
Importo pagato	2.925,00		

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	DOGRE SRL
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	2.925,00
Causale	IMP COMINALE PUBBL ANN 2019
Data pagamento	15.03.2019
Valuta	15.03.2019
Modalità pagamento	BONIFICO
IBAN: IT09V0760115800001039014848	
BIC	
END TO END	
Transaction ID	A100780174201030481580115800IT
Descrizione Bollo	ESENTE
Data Regolamento	19.03.2019
CGU	
CUP	
CPV	
Descrizione CGU	

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	15.03.2019	2.925,00	0	BONIFICO

Visualizza elenco da:



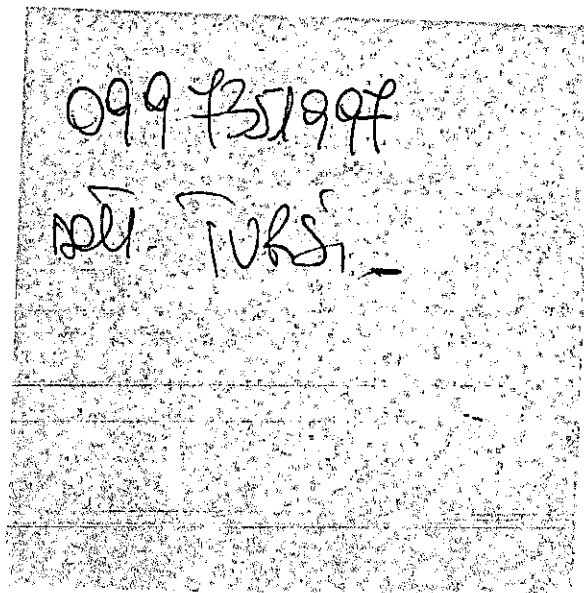
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e Imposta sulla Pubblicità 2019 - PROROGA al 15 marzo 2019 dei termini di pagamento

Pubblicato: 01 Marzo 2019

La Direzione Tributi - Gestione Entrate proprie, ha verificato con la società concessionaria comunale un ritardo di consegna degli avvisi di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e Imposta sulla Pubblicità per l'anno 2019, dovuto ad una tardiva consegna della società postale incaricata.

A seguito di numerose segnalazioni, pervenute da cittadini e rappresentanze sindacali, in merito al ritardato o mancato ricevimento degli avvisi di pagamento della Tassa TOSAP, la Direzione ha disposto e comunicato alla concessionaria che saranno ritenuti tempestivi, e quindi non incorreranno in sanzioni ed interessi, tutti i pagamenti delle imposte precitate che saranno effettuati entro il prossimo 15 marzo 2019.

L'Ufficio Tributi è a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.



DOGRE s.r.l.
CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
DEL COMUNE DI TARANTO - II Classe
Via Umbria, 61 - 74121 TARANTO (TA) - Tel. 099/7351997
C.Fisc. 00601890718 - P.Iva: 02103780736

70.1.3
22211
ANNO: 2019
CODICE UTENTE: 017087



NAZ/0011/2006 0009
RS1901080E50010001 01 HI02
22504730 MDA06745005945
55 6 BCOP10012 A

A.M.A.T. S.p.A.
in persona del legale rappres. pro tempore
VIA BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

AVVISO DI SCADENZA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ANNUALE

La scrivente, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità del Comune in epigrafe,

AVVISA

che alla data indicata in calce scade il termine per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale, a norma dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.93.

L'importo da Voi dovuto per l'anno in corso, salvo intervenute variazioni rispetto alla specifica dei mezzi pubblicitari elencati a parte, è riportato anche sull'allegato avviso di pagamento PAGOPA.

Il mancato pagamento entro il termine indicato può comportare il recupero dell'imposta con le relative sanzioni previste dalla legge.

SCADENZA PAGAMENTO: 28/02/2019



Si invita a leggere attentamente sul retro l'estratto delle norme di legge in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

P.m 3095
12/3/19

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI

MITTENTE

DOGRE s.r.l.

Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione
dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità
e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni
del Comune di Taranto

Via Umbria n. 61 - 74121 Taranto

Tel./Fax 099/7351997

P.I.: 02103780736 - C.F.: 00601890718

N. *784/19* del Registro Cronologico

IL MESSO NOTIFICATORE

Firma *FAGO NICOLA*

APPLICARE SULLA BUSTA AG

Racc. N.

AG



78772871342-2

attigiudiziari

Tariffa Pagata
Aut. n° MBPA/S/0047/2015
Valida dal 28/07/2016

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Sfetti.

*AMAT SpA
v. BATTISTI, 657*

74121 TARANTO

Oggetto: Annullamento Avviso di pagamento sanzione Codice Atto 061837.A

Mittente: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Data: 29/07/2019, 10:03

A: dogresrl.tarantoicp@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Dottor Michele Dibattista

Buongiorno,

con riferimento all'Avviso di pagamento Numero cronologico 061837.A riguardante la Sanzione per ritardato pagamento Imposta di pubblicità anno 2019 si comunica quanto segue:

1. in data 11/03/2019 ci è stato notificato con prot. aziendale 4310/2019 l'avviso di pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2019, con scadenza il 28/02/2019,
2. in data 01 Marzo 2019 il Comune di Taranto ha pubblicato un avviso con la quale informa la cittadinanza che **" non incorreranno in sanzioni ed interessi i pagamenti delle imposte che saranno effettuati entro il 15 Marzo 2019"**,
3. con mandato di pagamento n. 389 del 15 Marzo 2019 la scrivente Società AMAT S.p.A. ha regolarmente effettuato il pagamento della relativa imposta come da **CRO A100780174201030481580115800IT** (allegato).

Per le ragioni su esposte si chiede di rivedere le ragioni che hanno portato all'emissione dell'Avviso n. 061837.A e, contestualmente, procedere all'annullamento in autotutela dello stesso in quanto illegittimo.

Distinti Saluti

Dottoressa Marilena Passeretti

Tel.0997356253

— Allegati: —

CRO IMPOSTA PUBBLICITA'.pdf

145 kB

Tipo:	Accettazione
Errore:	Nessuno
Da:	controllogestione@pec.amat.ta.it
A:	dogresrl.tarantoicp@legalmail.it (destinatario certificato)
Rispondi a:	controllogestione@pec.amat.ta.it
Oggetto:	Annullamento Avviso di pagamento sanzione Codice Atto 061837.A
Gestore PEC:	Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
Data:	29/07/2019 10:03:02 (GMT+0200)
Timestamp:	1564387382
Identificativo PEC:	D42D7B03-27DF-77D7-02A3-99FD010D99DE@telecompost.it
ID del messaggio originale:	<14707df6-5d3b-43c4-0155-b07aaae8e5eb@pec.amat.ta.it>

Tipo:	Avvenuta-consegna
Errore:	Nessuno
Da:	controllogestione@pec.amat.ta.it
A:	dogresrl.tarantoicp@legalmail.it (destinatario certificato)
Rispondi a:	controllogestione@pec.amat.ta.it
Oggetto:	Annullamento Avviso di pagamento sanzione Codice Atto 061837.A
Gestore PEC:	InfoCert S.p.A.
Data:	29/07/2019 10:03:06 (GMT+0200)
Timestamp:	1564387386
Identificativo PEC:	D42D7B03-27DF-77D7-02A3-99FD010D99DE@telecompost.it
ID del messaggio originale:	<14707df6-5d3b-43c4-0155-b07aaae8e5eb@pec.amat.ta.it>
Tipo di ricevuta:	Completa
Consegnato a:	dogresrl.tarantoicp@legalmail.it